



COMPARTECIPE UNIONE
COMUNI ALTO BIFERNO

COMUNE DI ORATINO

C.A.P. 86010 - Piazza R. Rogati, 3 tel 0874 38132 +39 329 8366237 fax 0874 38187 - E-mail comune@oratino.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

approvato dal Consiglio Comunale in data 26 aprile 2010 con deliberazione n. 9

(pubblicato il 26/4/2010)

INDICE

- Art. 1 Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 Disposizioni generali
- Art. 3 Competenze e responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Registri
- Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 7 Deposizione delle salme nel feretro
- Art. 8 Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
- Art. 10 Piastrina di riconoscimento
- Art. 11 Trasporto di resti – cassetta di zinco
- Art. 12 Gestione e vigilanza
- Art. 13 Smaltimento rifiuti
- Art. 14 Ammissione nel cimitero
- Art. 15 Piano cimiteriale
- Art. 16 Inumazione
- Art. 17 Cippo, lapide e copritomba
- Art. 18 Tumulazione
- Art. 19 Esumazioni ordinarie e traslazioni
- Art. 20 Scadenza esumazioni ordinarie
- Art. 21 Esumazione straordinaria
- Art. 22 Estumulazioni
- Art. 23 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 24 Raccolta delle ossa
- Art. 25 Oggetti da recuperare
- Art. 26 Disponibilità dei materiali
- Art. 27 Orario
- Art. 28 Disciplina dell'ingresso
- Art. 29 Divieti speciali
- Art. 30 Obblighi e divieti per il personale del cimitero
- Art. 31 Riti funebri
- Art. 32 Ornamenti ed epigrafi sulle tombe e sui loculi
- Art. 33 Fiori e piante ornamentali
- Art. 34 Materiali ornamentali
- Art. 35 Sepolture private
- Art. 36 Durata
- Art. 37 Loculi e ossari - dimensioni
- Art. 38 Sepolture private
- Art. 39 Manutenzione
- Art. 40 Subentri
- Art. 41 Revoca
- Art. 42 Luce votiva

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

- Art. 43 Abrogazioni
- Art. 44 Entrata in vigore



Art. 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla Polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o loro parti, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla gestione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Sono applicabili le norme dettate dall'art. 824 codice civile, dal T.U. delle leggi sanitarie R.D. 1265/34 e s.m.i., dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e D.P.R. 396/00.
3. Il servizio di Polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune; le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco che, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni ritenute necessarie od opportune per il buon governo e per il decoro del cimitero.
4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle assegnazioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore; a tal fine chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento.
5. Per le tumulazioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato alcun atto, trova applicazione l'istituto "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso.

Art. 2

Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 D.P.R. 285/90.
2. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie ventennali.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi dell'art. 90 e segg. D.P.R. 285/90.
4. Il Sindaco determina l'ubicazione delle sepolture, in conformità degli artt. 76 e 91 D.P.R. 285/90.

Art. 3

Competenze e responsabilità

1. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Il Comune, anche in modo associato, può provvedere ad assolvere alle funzioni ed ai servizi stessi ai sensi del D.P.R. 285/90 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.
3. I servizi inerenti la Polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 112 e 113 e 113 Bis T.U.E.L. D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla ASREM.
4. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano alla Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 della L. 8/6/90 n. 142 e della L. 25/3/93, n. 81.
5. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di disagio e pericolo a persone e cose.
6. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio; parimenti per danni causati da strumenti e mezzi messi a disposizione dei visitatori e da questi utilizzati senza espressa autorizzazione del Sindaco e/o in modo difforme dal consentito.
7. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, qui specificati:
 - a) l'inumazione in campo comune di salme di persone indigenti, di salme non identificate, di parti di cadaveri e di feti;
 - b) le esumazioni ordinarie di salme di persone indigenti;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico; interventi a carattere eccezionale in caso di epidemie previa ordinanza dell'Autorità Sanitaria Locale;
 - e) interventi a carattere eccezionale in caso di calamità su ordinanza dell'Autorità competente.
2. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di appartenenti a famiglie indigenti e in stato di bisogno.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, previa informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla situazione economica degli interessati, rispetto alla composizione del nucleo familiare.

Art. 5

Registri

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 D.P.R. 285/90, il Registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante supporto informatico.

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune cura il deposito e l'osservazione nell'obitorio del cimitero.



2. Le salme di persone morte di malattie infettive, diffuse o sospette, sono tenute in osservazione in separato locale; l'accesso è vietato alle persone non autorizzate.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 D.P.R. 13/2/1964 n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'ASREM o di altro Comune.

Art. 7

Deposizione delle salme nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di legge.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva/diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità; preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 D.P.R. 285/90;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 D.P.R. 285/1990;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune, con percorso superiore a Km. 100; da e per l'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 D.P.R. 285/1990 se il trasporto è da o per l'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune con percorso non superiore a Km. 100:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, D.P.R. 285/1990;
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva/diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 285/90.

Art. 10

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 11

Trasporto di resti - cassetta di zinco

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane e di resti mortali deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 D.P.R. 285/90.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una **cassetta di zinco** di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e data di rinvenimento.



Art. 18
Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie poste in opere murarie/loculi costruiti dal Comune con l'intenzione di conservare per lungo tempo le spoglie mortali.

Art. 19
Esumazioni ordinarie e traslazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo venti anni dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 285/90.
2. L'inizio delle operazioni è reso noto con comunicazione agli aventi causa più prossimi e con avviso affisso all'Albo cimiteriale un mese prima.
3. Le esumazioni e le traslazioni sono autorizzate dal Sindaco, previo nulla osta sanitario, sotto la responsabilità e a carico dei richiedenti **aventi causa, con l'ausilio di idonea impresa e sotto la vigilanza del personale comunale** possono essere eseguite nei mesi invernali o in giornate con temperature basse. Gli **aventi causa** sono, nell'ordine, il coniuge, i discendenti e gli altri eventuali eredi.
4. Chi sovrintende all'esumazione, al fine di proseguire nei lavori, verifica se il cadavere è mineralizzato; in caso negativo sospende i lavori riferendo all'Autorità sanitaria.

Art. 20
Scadenza esumazioni ordinarie

1. Il Comune, al fine della esumazione ordinaria, curerà la tenuta di elenchi aggiornati ogni anno delle salme interrate per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria e, parimenti, per i loculi in scadenza concessoria.
2. L'inizio delle operazioni è reso noto con comunicazione agli aventi causa più prossimi e con avviso affisso all'Albo cimiteriale un mese prima.

Art. 21
Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione qualora il responsabile sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 D.P.R. 285/90.
3. L'inizio delle operazioni è reso noto con comunicazione agli aventi causa più prossimi e con avviso affisso all'Albo cimiteriale un mese prima.
4. Prima di procedere ad operazioni di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva/diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica coordinatore o direttore sanitario dell'ASREM dichiara che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASREM o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 22
Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinano.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore al termine di scadenza della concessione.
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
5. L'inizio delle operazioni è reso noto con comunicazione agli aventi causa più prossimi e con avviso affisso all'Albo cimiteriale un mese prima.
6. I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o loculi in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione non sussiste domanda, o non è stato rinnovato il contratto, i resti mortali sono collocati in ossario.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 23
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono gratuite solo per famiglie indigenti.



Art. 24
Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. E' consentita la collocazione nel loculo di un familiare di cassetine contenenti i resti mortali di altro familiare.

Art. 25
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritti, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 26
Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o altrimenti, alienarli.
2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Art. 27
Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico. Il Sindaco può fissare un orario di accesso limitato.

Art. 28
Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero si può entrare a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione delle persone non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 ove non siano accompagnati da adulti;

Art. 29
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - m) qualsiasi attività commerciale;
 - n) deporre vasi di piante e/o fiori davanti ai loculi posti in prima fila, all'infuori degli appositi portavasi.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenga, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto profanato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla sorveglianza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 30
Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale operante nel cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nello stesso.



2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 31 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo che per tutti i defunti.
2. Per le cerimonie che possono dar luogo a numerosa partecipazione, deve darsene preavviso al Sindaco.

Art. 32 Ornamenti ed epigrafi sulle tombe e sui loculi

1. Sulle tombe e sui loculi possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere cimiteriale del sito e all'ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.

2. Ogni epigrafe o sua modifica, deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, devono presentare il testo delle epigrafi, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero sono considerate abusive e devono essere rimosse.

Art. 33 Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale incaricato li farà togliere o vi provvederà direttamente e curerà la loro distruzione.

Art. 34 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, previa diffida agli aventi causa, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero e all'Albo comunale per 10 giorni, facendo salva la facoltà del Comune di poter intervenire immediatamente.

2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano alla sacralità del cimitero.

Art. 35 Sepulture private

1. Le assegnazioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano i loculi e gli ossari.

2. L'assegnazione del manufatto è disposta dal Sindaco previo versamento del canone stabilito dalla Giunta Municipale.

3. Il diritto d'uso di una sepoltura è a tempo determinato ed è revocabile dal Sindaco per particolari necessità; la sepoltura è soggetta al regime dei beni demaniali con diritto alla nuda proprietà da parte del Comune.

4. Ogni diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione del sito, con le clausole, le condizioni e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

5. In particolare, l'atto deve indicare:

- a) la natura, la sua identificazione e il numero di posti salma assegnati;
- b) la **durata**, con decorrenza dalla data di versamento;
- c) la persona titolare del diritto;

d) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta l'assegnazione, comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 36 Durata

1. Tutte le assegnazioni e le concessioni sono a tempo determinato.

2. La durata è fissata:

- a) **in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;**
- b) **in 30 anni per gli ossari;**

3. Il rinnovo, per lo stesso periodo di tempo, può essere concesso dal Sindaco, salvo i relativi oneri.



4. Nell'atto di assegnazione o concessione ove non sia indicata la decorrenza della stessa, questa coincide con la data di emissione dell'atto stesso o della prima sepoltura se antecedente.
5. Il Sindaco, tenuto conto di particolari esigenze o situazioni familiari, può autorizzare tumulazioni provvisorie previo versamento del canone stabilito dalla Giunta Municipale.

Art. 37

Loculi e ossari - dimensioni

1. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere **dimensioni** interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,50, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75, salvo motivata deroga del Sindaco. A dette misure va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura esterna di cui all'art. 76 c. 8 e 9 D.P.R. 285/90.
2. Nelle edicole funerarie l'elevazione dei loculi è di n. 4 ordini, con altezza max in gronda di m. 3,30.
3. Nelle tombe interrate è consentito un solo ordine, con rilievo in quota fino a m. 1 dal piano di campagna.
4. Gli ossari dovranno avere dimensioni minime di 0,30 x 0,30 x 0,70 di lunghezza.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 D.P.R. 285/90.
6. I loculi e gli ossari possono concedersi a residenti nel Comune od originari di Oratino per la tumulazione di salme o resti umani appartenenti ai propri cari.
7. L'assegnazione viene effettuata dal Sindaco, per ordine progressivo dei manufatti disponibili, con facoltà, in caso di giustificate esigenze, di consentire una migliore dislocazione dei siti richiesti.
8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto di ampliamento cimiteriale, il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, può determinare la prevendita, in assenza di salma, di una parte dei loculi a favore di:
- a) cittadini nati e/o residenti nel Comune;
 - b) i coniugi o i conviventi, i discendenti in linea retta e collaterale, fino al secondo grado, dei cittadini di cui alla lettera a) che ne facciano richiesta;
 - c) richiedenti di età superiore a 70 anni che, pur non essendo nati o residenti nel Comune dimostrino di aver abitato a Oratino o che abbiano già inumato o tumulato un familiare nel locale cimitero.
9. **Ove i loculi disponibili siano esauriti, in caso di estrema urgenza e necessità valutata, di volta in volta, dal Sindaco, il loculo già assegnato, qualora sia ancora disponibile, potrà essere occupato temporaneamente dalla salma che necessita di tumulazione provvisoria e che dovrà essere traslata in altro loculo appena ve ne sia la possibilità, anche a seguito di ampliamento del cimitero.**

Art. 38

Sepolture private

1. L'uso della sepoltura privata è riservato al titolare; su sua richiesta può essere autorizzata, da parte del Sindaco, la tumulazione di altra salma; **ove deceda il titolare**, l'autorizzazione viene chiesta dalla famiglia.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 **la famiglia** è da intendersi composta dalle persone indicate nell'art. 433 C.C.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'assegnazione.
4. Il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile, né trasferibile o cedibile senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Il Comune può in ogni tempo modificare le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue da impiegare per esigenze cimiteriali.

Art. 39

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture spetta agli assegnatari o ai loro più prossimi eredi che hanno diritto di utilizzo.
2. **La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, sia sulle parti strutturali sia sugli impianti, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi igienici, di decoro e di sicurezza del sito.**

Art. 40

Subentri

1. In caso di **decesso dell'assegnatario** di una sepoltura privata, i legittimi eredi e chi ne ha titolo sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 1 anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione della titolarità in favore degli aventi diritto che designeranno un rappresentante della famiglia a cui fare riferimento. In difetto di designazione, il Comune provvede d'ufficio.
2. Ove la famiglia si estingua, il Comune subentra nella titolarità del sito e decorsi 30 anni dall'ultima tumulazione o 20 anni se inumazione, il Sindaco dichiara la decadenza del diritto di uso da parte dei privati, facendo tornare il bene nella disponibilità del Comune.

Art. 41

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 c. 2° D.P.R. 285/90, è facoltà del Comune tornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in uso ai privati quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi l'atto di assegnazione viene revocato dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti; agli aventi diritto verrà concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante di un'equivalente sepoltura in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali alla nuova tomba.
3. Per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione darà notizia agli interessati o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza degli eredi interessati.



Art.42

Luce votiva

Il concessionario del servizio di illuminazione votiva, su richiesta degli eredi, provvederà allaccio elettrico previo pagamento del contributo.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 43

Abrogazioni

Sono abrogati i precedenti Regolamenti inerenti la Polizia mortuaria e sono abrogate quelle parti di altri Regolamenti vigenti inerenti il servizio cimiteriale nella sua generalità incompatibili con le norme del presente Regolamento.

Art. 44

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio.

